



# COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 24/03/2021.

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **18:30**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, sono stati convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Seconda convocazione, sessione , seduta .

All'appello risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
PEDRINI ALESSANDRO	P		PEDRANZINI ROMANO	P	
CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE'	P		COLTURI GABRIELLA	P	
ZAMPATTI SANDRO	P		SCARAMELLINI OTTAVIO		A
DONAGRANDE VALENTINA		A	CANCLINI PASQUALE	P	
RAINERI RONNI	P		PEDRINI SIMONE	P	
RODIGARI UGO	P		PEDRANA SERGIO	P	
NAZZARI PATRIZIA	P				

**Presenti: 11 - Assenti: 2**

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Cesare Pedranzini, il quale, collegato in modalità telematica, dà atto che i componenti del Consiglio Comunale partecipano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n. 6 del 14.04.2020.

Dà inoltre atto che lo strumento telematico utilizzato per la videoconferenza:

- rispetta il metodo collegiale e la parità di trattamento dei partecipanti;
- garantisce la possibilità di verificare l'identità dei partecipanti e di svolgere con regolarità l'adunanza;
- permette di visionare gli atti della riunione e di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- assicura che tutti i partecipanti possano contemporaneamente prendere parte alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;
- permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO, Alessandro Pedrini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI VALDISOTTO

Provincia di Sondrio

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce la trattazione del punto iscritto al n. 2) dell'odg illustrando la proposta deliberativa in oggetto;

### **Premesso che:**

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Dato atto che**, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000.

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (Imu), approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 17.06.2020;

**Rilevato che**, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Dato atto che** l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Considerato che** l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

e che a queste tipologie di riduzione della base imponibile al 50 % va aggiunta quella disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020), art. 1, c.48:

d) a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2020 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Preso atto che** con deliberazione consiliare n. 2 del 22.01.2020 sono state deliberate per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazioni per le diverse tipologie:

- ✓ per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze aliquota dello 0,5 per cento;
- ✓ per le aree fabbricabili l'aliquota dello 0,56 per cento;
- ✓ per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, D/04, D/06, D/08, D/11, l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici), D/05 (Istituti di credito, cambio e assicurazione – con fine di lucro) e D/07 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), un'aliquota differenziata pari allo 1,06 per cento, in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica – dimostrata anche, per la cat. D/05, dalla previsione da parte del legislatore di un coefficiente più elevato (80) rispetto a quello determinato per le altre categorie appartenenti al gruppo D (60), in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'ICI (e quindi all'IMU), nonché alla previsione comunque dettata dall'art.53 della Costituzione. L'aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti;
- ✓ per i fabbricati rurali destinati ad uso strumentale, l'azzeramento dell'aliquota base prevista dall'art. 1 comma 750 della sopra richiamata legge di bilancio 2020;
- ✓ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'azzeramento dell'aliquota base prevista dall'art. 1 comma 751 della sopra richiamata legge di bilancio 2020;
- ✓ detrazione di € 200,00 ai sensi del comma 749 (legge bilancio 2020) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta classificata nelle categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato che** in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

**Considerato** che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2020;

**Ritenuto necessario**, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2021 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

con voti n. 10 favorevoli, essendo n. 11 i presenti, n. 10 i votanti e n. 1 astenuto (Canclini Pasquale), espressi per appello nominale effettuato da parte del Segretario Comunale;

## DELIBERA

1. **Di confermare** per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria (IMU), determinandole come segue:

- ✓ per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze aliquota dello 0,5 per cento;
- ✓ per le aree fabbricabili l'aliquota dello 0,56 per cento;
- ✓ per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B, C, nonché D/02, D/03, D/04, D/06, D/08, D/11, l'aliquota dello 0,76 per cento;
- ✓ per i fabbricati accatastati nelle categorie catastali D/01 (opifici), D/05 (Istituiti di credito, cambio e assicurazione – con fine di lucro) e D/07 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni), un'aliquota differenziata pari allo 1,06 per cento, in quanto posseduti da aziende presumibilmente più solide nella loro struttura economico-finanziaria e aventi una maggiore capacità economica – dimostrata anche, per la cat. D/05, dalla previsione da parte del legislatore di un coefficiente più elevato (80) rispetto a quello determinato per le altre categorie appartenenti al gruppo D (60), in ossequio alla natura di imposta patrimoniale costantemente riconosciuta dalla Corte Costituzionale all'ICI (e quindi all'IMU), nonché alla previsione comunque dettata dall'art.53 della Costituzione. L'aliquota differenziata è stata stabilita anche in ragione del danno ambientale provocato sul territorio da alcune grosse aziende appartenenti ai gruppi catastali suddetti.
- ✓ per i fabbricati rurali destinati ad uso strumentale, l'azzeramento dell'aliquota base prevista dall'art. 1 comma 750 della sopra richiamata legge di bilancio 2020;



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

- ✓ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, l'azzeramento dell'aliquota base prevista dall'art. 1 comma 751 della sopra richiamata legge di bilancio 2020;
- ✓ detrazione di € 200,00 ai sensi del comma 749 (legge bilancio 2020) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta classificata nelle categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione). La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto MEF, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019.

3. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2021 -2023 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, con voti n. 10 favorevoli, essendo n. 11 i presenti, n. 10 i votanti e n. 1 astenuto (Canclini Pasquale), espressi per appello nominale effettuato da parte del Segretario Comunale;

## DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Alessandro Pedrini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma I, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Valdisotto, li 18/03/2021

IL RESPONSABILE

Marta Boscacci

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)





# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

**PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174**

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli articoli 49, comma 1, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:

PARERE FAVOREVOLE

NOTE:

Valdisotto, li 18/03/2021

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Marta Boscacci

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VALDISOTTO

*Provincia di Sondrio*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 24/03/2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

### **ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 13/04/2021 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Valdisotto, li 13/04/2021

**IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA E  
AFFARI GENERALI  
Marta Boscacci**

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)